

CAMERA DEI DEPUTATI N. 656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, BORGHINI, PETROCELLI, CANNELONGA, RONZANI,
FAGNI, CIAFARDINI, MANGIAPANE, CHELLA, ANGELINI
GIORDANO, MENZIETTI, CIOCCI**

Presentata l'8 luglio 1987

Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli enormi riflessi che è destinata ad assumere sull'organizzazione ed il funzionamento di essenziali servizi e lo sviluppo strategico della nostra economia, è questione troppo importante per essere ancora rinviata.

Si tratta, fondamentalmente, di ricondurre il Ministero alle funzioni che gli sono proprie, di indirizzo, programmazione e controllo, funzioni che fino ad oggi sono state esercitate in modo inadeguato o nullo.

Inoltre esso non deve più avere attività di gestione, che devono passare al nuovo Ente postale ed all'Ente delle comunicazioni e deve invece creare al proprio interno strutture ad altissima qualificazione che lo abilitino a ricoprire il suo nuovo ruolo.

Attualmente questo ministero è un coacervo contraddittorio di competenze: istituito con decreto-legge 12 dicembre 1944, n. 413, esercita le attribuzioni che gli sono proprie per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici a mezzo delle due aziende dipendenti e di società concessionarie. In realtà però esso è sempre più risucchiato nella mega-azienda postale, così densa di sprechi e di parassitismi (quasi 250000 dipendenti sono una cifra impressionante se riferiti alla qualità del servizio postale italiano). I risultati concreti, complessivamente, sono quelli che tutti hanno davanti.

Purtroppo il Governo, dopo l'annuncio del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di avere inviato, in data 24 settembre 1985, lo schema di disegno di legge di riforma al « concerto » dei di-

versi dicasteri, non ha dato più segnali in proposito.

In tal modo viene clamorosamente contraddetta la conclamata volontà di agire per un sollecito superamento della situazione che si è venuta a creare, a seguito di un indirizzo politico che attualmente fa scontare un duro prezzo al paese.

Da un lato, infatti, è sempre più rilevante il numero di cittadini e delle organizzazioni, anche pubbliche, che ricorrono ai servizi delle agenzie private di recapito della posta; dall'altro aumenta il divario tra l'Italia e gli altri *partners* della Comunità europea — Francia e Germania in particolare — per non parlare degli USA e del Giappone, sul versante della diffusione del telefono e del potenziamento delle reti di telecomunicazione e telematiche.

Tutto ciò è il risultato, per l'appunto, della mancanza di una programmazione unitaria del settore, di una visione chiara delle strategie e delle risorse da mobilitare, oltretutto della presenza di una pluralità di gestori pubblici privi di un qualsiasi coordinamento (a cominciare dagli stessi « piani » elaborati dai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e da quello dell'industria del tutto scollegati tra loro).

A questo proposito, il 25 settembre 1985 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dichiarava, davanti all'VIII Commissione del Senato, che era indispensabile dotarsi di un piano nazionale del settore, in quanto, « attraverso lo svolgimento del Piano si realizza la funzione di indirizzo e di programmazione nell'intero comparto delle telecomunicazioni e dei servizi postali e di bancoposta al fine di pervenire, in una prospettiva a medio e lungo termine, a scelte tecniche ed economiche in una visione globale delle linee di evoluzione del settore... ».

Ed aggiungeva: « La commistione di ruoli e di funzioni ha creato una singolare sfasatura tra titolarità formale ed esercizio effettivo del potere di gestione, dislocando su diversi piani le attività di

programmazione e di produzione di servizi, da un lato, e l'imputazione degli effetti giuridici ed economici di esse, dall'altro... ».

In effetti, come abbiamo già accennato in precedenza, la situazione non potrebbe essere diversa qualora si consideri la confusione, anche istituzionale, che presiede allo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni, i quali, in parte, sono gestiti direttamente dallo Stato tramite l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e l'azienda di Stato per i servizi telefonici, in parte, in regime di concessione, da società a prevalente partecipazione statale come la SIP, l'Italcable e Telespazio facenti capo al gruppo IRI.

« È evidente — proseguiva il Ministro — che tale assetto poggia su equilibri estremamente difficili, resi ulteriormente instabili dalla mancanza di unitari indirizzi di politica industriale nonché dalla confusione di ruoli e competenze tra i vari operatori presenti nel settore ». Tutto ciò portava il rappresentante del Governo, in una singolare coincidenza di opinioni con la stessa opposizione di sinistra, a prospettare una ben definibile linea di condotta che però — impantanata nelle procedure del concreto — non ha ancora visto la luce: « Le soluzioni a tal fine prospettate dalle varie forze politiche, sindacali e sociali si sono venute orientando verso l'unificazione di tutti i servizi di telecomunicazione e la loro allocazione in un'area gestionale omogenea, concentrando, peraltro nel Ministero delle poste e telecomunicazioni i compiti di pianificazione strategica, indirizzo, controllo e coordinamento di tutte le attività pubbliche e private che vengono svolte nel campo delle telecomunicazioni ».

Il ritardo con il quale da parte del Governo viene affrontata tutta la materia è in contrasto non solo con il disposto della legge 13 maggio 1983, n. 192, che gli faceva obbligo di presentare al Parlamento, entro un anno, precise proposte in materia di unificazione della gestione dei servizi di telecomunicazione, ma con le prorompenti innovazioni tecnologiche e

con i grandi mutamenti di scenario che caratterizzano internazionalmente il settore.

Proprio questi ultimi, con la loro rilevanza strategica ci fanno considerare di riflesso, quanto forti siano le resistenze a cambiare una realtà — quella della gestione clientelare del Ministero delle poste e telecomunicazioni — che ha sempre rappresentato una pietra miliare di tutto un sistema di potere; una realtà nella quale, ogni anno, continuano ad essere assunti migliaia e migliaia di dipendenti, senza tener conto dell'andamento dei servizi, e spesso senza il rispetto delle più elementari procedure di garanzia. Non sorprende allora la lunghissima parabola della riforma, sempre annunciata e mai realizzata.

Essa risale addirittura al 1952, quando il Parlamento approvò la legge 8 maggio 1952, n. 427, con la quale veniva attribuita al Governo una delega per la riforma delle strutture, successivamente prorogata dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181. Per la prima volta il Governo fece trascorrere inutilmente i termini della delega.

Nel 1964 fu istituito un apposito comitato, presieduto dal vice Presidente del Consiglio onorevole Pietro Nenni, per la riforma dell'Amministrazione postale: il tutto approdò nell'approvazione soltanto di alcune norme relative ad un decentramento di funzioni (legge 12 marzo 1968, n. 325). Un altro disegno di legge, per il riordino delle aziende, fu presentato nel 1972 (atto Camera n. 1313), ma anche in questo caso, al di là dell'approvazione di alcune norme urgenti, con la legge 12 1974, n. 370, le disposizioni concernenti la delega al Governo furono fatte decadere. Infine nel 1978, con un nuovo disegno di legge (atto Senato n. 1124), veniva prevista l'attribuzione ad un'unica azienda di tutte le potestà in materia di servizi di telecomunicazione: ma anche in tal caso senza alcun esito.

Nel frattempo, con legge 23 maggio 1980, n. 242, è stata approvata l'istituzione della nuova azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo e,

con legge 17 maggio 1985, n. 210, quella dell'Ente Ferrovie dello Stato: in entrambi i casi certamente determinante è stata l'iniziativa dell'opposizione comunista la quale ha potuto fare affidamento su di una disponibilità al confronto, da parte del governo e della maggioranza, impensabile per il dicastero delle poste e delle telecomunicazioni, da sempre, con un'unica eccezione di breve durata, dominio incontrastato di un unico partito.

Con la presente proposta di legge vogliamo dare un preciso impulso all'avvio di una serrata iniziativa per l'approvazione della riforma, secondo una prospettiva nella quale possano convivere lo Stato, con i propri poteri di elaborazione strategica, e l'autonomia gestionale delle aziende che d'ora in avanti, dovranno fare riferimento a criteri imprenditoriali d'esercizio, sia pure mitigati dalle finalità sociali dei servizi, e non più ad una visione esclusivamente dipendente dal potere politico. In tal modo riteniamo di poter restituire alle competenze ed alla professionalità tutti quegli spazi che debbono essere loro propri, contrastando il grave depauperamento in atto di un vasto patrimonio produttivo ed umano.

La proposta, suddivisa in tre titoli, affronta rispettivamente i problemi della riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'istituzione dell'Ente posta e bancoposta e dell'Ente nazionale delle comunicazioni.

Nel Capo I è prevista la delega al Governo per il riordino del Ministero delle poste e telecomunicazioni e per la revisione ed aggiornamento del codice postale. La delega deve essere esercitata entro sei mesi ed i risultati sottoposti al parere di una apposita commissione parlamentare ed all'approvazione del Consiglio dei Ministri (articolo 1).

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dovranno essere attribuiti poteri necessari ad esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo dei settori postali, di bancoposta e di telecomunicazioni. In particolare ad esso spetta l'approvazione dei bilanci, dei programmi annuali e pluriennali e la no-

mina del consiglio di amministrazione dell'Ente posta e bancoposta. Sull'insieme dei servizi il Ministero interviene adottando piani nazionali specifici, determinando *standard* e parametri funzionali, promuovendo accertamenti e verifiche sul loro funzionamento (articolo 3).

Quanto all'organizzazione del Ministero (articolo 4) è prevista una strutturazione in servizi ai quali sovrintende un segretario generale di elevata qualificazione scelto anche all'esterno della pubblica amministrazione. Accanto alle strutture permanenti del Ministero operano organismi collegiali che possono avvalersi della competenza di riconosciuti esperti del settore e strutture di ricerca che emergeranno dal riordino degli istituti ed enti attualmente sottoposti alla sorveglianza del Ministero.

L'articolo 5 indica i criteri ed i principi direttivi per la revisione e l'aggiornamento del codice postale ormai del tutto superato dall'evoluzione tecnologica del settore e non conforme all'assetto proposto per i servizi.

Il Capo II concerne l'istituzione dell'Ente posta e bancoposta (E.P.B.), Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Entro un anno il Governo dovrà provvedere alla ristrutturazione del bancoposta, che oggi registra una caduta notevole del risparmio raccolto, in modo da assicurare piena efficacia alla sua funzione nel settore in un'ottica di valida concorrenzialità con gli istituti bancari (articolo 8). Lo statuto dell'Ente dovrà invece essere deliberato, entro sei mesi, dal nuovo Consiglio di amministrazione sulla base di un criterio di ampia autonomia gestionale ed operativa sia degli organi centrali che di quelli periferici.

A tal fine gli uni e gli altri dovranno dotarsi di programmi di attività ed obiettivi propri, anche economico-finanziari. Dovranno altresì essere definiti adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali (articolo 9). Organi dell'Ente sono il presidente, il consi-

glio di amministrazione, il direttore generale ed il consiglio dei revisori dei conti. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta (articolo 12). Il consiglio stesso può essere sciolto, in caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'Ente, su proposta del Ministro delle poste (articolo 14).

L'Ente predispone, nel rispetto delle direttive del CIPE e nel quadro degli indirizzi del programma organico poliennale del Ministro delle poste, il programma di attività, con previsione analitica dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura (articolo 22). Analogamente esso propone al Ministro anche linee di politica tariffaria per l'intero periodo, nel rispetto del principio di garantire almeno la copertura dei costi effettivi di esercizio per ciascuna categoria di servizi. In caso contrario, di tariffe fissate in misura inferiore ai costi per esigenze e finalità di ordine sociale, al reintegro delle minori entrate si provvede mediante contributi di pari importo a carico del bilancio dello Stato (articolo 23). In ogni caso, entro sei mesi dall'entrata in funzione, il consiglio di amministrazione presenterà un piano di risanamento del conto economico e di riequilibrio di quello finanziario (oggi mediamente le poste perdono 2.000 miliardi l'anno): acquisito il parere del Parlamento esso sarà approvato dal CIPE (articolo 24).

Sugli atti di particolare importanza, quali i nuovi regolamenti, le ipotesi di ristrutturazione o di organizzazione, i programmi finanziari e l'introduzione di nuove tecnologie, l'Ente, prima di deliberare, deve comunque sentire le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privati, che comunque dovranno fare salvi i diritti giuridici ed economici acquisiti (articolo 27).

In sostanza si può senz'altro affermare che dalla separazione tra potere politico ed autonomia gestionale al nuovo Ente potrà derivare, in ragione della natura sociale dei suoi servizi, una nuova capacità di adesione ai problemi del territorio.

In particolare gli uffici postali, considerando la loro capillare diffusione, potranno assumere una funzione di terminali erogatori di servizi multipli, da quelli tradizionali a quelli più propriamente telematici.

Ma più in generale tutti gli aspetti dell'attività di posta e bancoposta potranno risentire di un diverso clima, più aperto alla comprensione del nuovo che viene maturando nella società e delle esigenze del cittadino-utente.

Il Capo III concerne l'istituzione dell'Ente nazionale delle comunicazioni (ENC) che ha il compito di promuovere ed attuare iniziative nel campo delle telecomunicazioni. Ad esso anzi è attribuita (articolo 30) la competenza su tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e sugli impianti e mezzi trasmissivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle società concessionarie del gruppo IRI.

Tali compiti vengono esercitati dall'Ente a mezzo di società per azioni a capitale misto delle quali il « pubblico » col 51 per cento detiene la maggioranza (articolo 31). L'Ente, che è autorizzato ad emettere obbligazioni, ha un fondo di dotazione costituito dal valore dei beni e delle partecipazioni dello Stato ad esso trasferiti e da un conferimento di 2.000 miliardi da versare in parti uguali nei due primi esercizi.

Suoi organi sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il collegio sindacale. Presidente e consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di gravi irregolarità o deficienze il consiglio potrà essere sciolto su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Entro sei mesi dovrà essere varato lo statuto (articolo 44). I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. Il Governo è comunque delegato ad emanare, entro sei mesi, decreti per definire la posizione del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, presso le aziende dipendenti dal Ministero sulla base dei criteri direttivi ivi previsti. Sempre entro sei mesi dalla definizione del nuovo assetto delle società controllate dall'Ente e delle relative competenze si provvederà alla revisione delle vigenti convenzioni di concessione dei servizi ed impianti di telecomunicazione ad uso pubblico, per adeguarle alla nuova realtà.

Concludendo, vogliamo esprimere la fiducia in un sollecito esame della presente proposta di legge da parte del Parlamento. Ci sostiene in tal senso la consapevolezza di una situazione non più sostenibile, che pesa fortemente non solo sul bilancio dello Stato ma sulle stesse prospettive di sviluppo dell'Italia. È infatti assurdo, a nostro avviso, che nella società dell'informazione e della comunicazione il nostro Paese continui ad essere alla coda dei processi che già hanno ed avranno sempre più, enormi riflessi sulla vita e l'organizzazione sociale di tutta l'umanità.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per la revisione e l'aggiornamento del codice postale.

2. Le norme delegate, previste dal presente capo, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, le norme delegate sono sottoposte al parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle due Camere.

3. Acquisito tale parere le norme sono definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Le norme delegate stabiliscono:

a) le attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la relativa organizzazione, nonché quella degli

organismi di consulenza tecnica ed economica e degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero medesimo;

b) una nuova disciplina organica per il settore postale ed i servizi di bancoposta e di telecomunicazione.

2. Le norme delegate devono rispettare i principi e i criteri direttivi elencati negli articoli 3, 4 e 5.

ART. 3.

(Attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni spettano le funzioni di programmazione del settore postale, di bancoposta e di telecomunicazione, per determinare le regole generali relative all'esercizio dei servizi da parte dei soggetti di cui ai capi II e III della presente legge e per effettuare verifiche e controlli sul funzionamento dei servizi medesimi.

2. In particolare deve prevedersi:

a) l'adozione di piani nazionali dei servizi che fissino indirizzi, direttive e priorità cui debbano attenersi gli operatori del settore;

b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività annuali e pluriennali deliberati dall'Ente posta e bancoposta;

c) i poteri di nomina, revoca e scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente posta e bancoposta;

d) il potere di predeterminare *standards* e parametri tecnici e funzionali per l'erogazione dei diversi servizi e di infliggere, in caso di inosservanza, le relative sanzioni;

e) il potere di promuovere, anche su richiesta di associazioni di utenti, accertamenti e verifiche sul funzionamento dei servizi.

ART. 4.

(Organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è organizzato in servizi o direzioni generali qualificati per l'esercizio dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. A tali servizi sovrintende un segretario generale scelto tra persone altamente qualificate anche esterne all'Amministrazione pubblica, cui è riconosciuta una indennità di carica specifica.

2. Al fine di potersi avvalere dell'alta consulenza di esperti del settore sotto il profilo tecnico, economico ed operativo sono costituiti organi collegiali il cui parere è obbligatorio sulle materie di specifica competenza. L'attuale normativa concernente il Consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni è riformata in coerenza. La composizione di tali organi collegiali, a cui sono attribuiti anche poteri di proposta, è mantenuta in limiti ristretti onde garantirne la funzionalità.

3. Gli enti ed istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono riordinati ai sensi della normativa attualmente vigente al fine di renderne maggiormente strumentale l'attività alle funzioni del Ministero ed a quelle che sono attribuite agli organi collegiali di cui al comma 2.

4. La complessiva dotazione organica del Ministero non può superare le 500 unità.

ART. 5.

(Nuova disciplina organica per il settore ed i servizi di bancoposta e di telecomunicazione).

1. La revisione e l'aggiornamento del testo unico delle norme in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,

n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, devono conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle competenze assegnate dalla presente legge al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Ente posta e bancoposta ed al previsto assetto dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;

b) semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

c) omogeneizzazione delle procedure per la determinazione dei canoni e delle tariffe dei singoli servizi;

d) per il settore postale, adozione di una disciplina organica più rispondente alle esigenze aziendali ed allo sviluppo della meccanizzazione e dell'automazione dei servizi della posta-lettera, con particolare riferimento all'introduzione della posta elettronica, delle stampe periodiche e dei pacchi nonché di una organizzazione efficiente ed economica dei trasporti degli effetti postali;

e) per i servizi di bancoposta, riorganizzazione ed ammodernamento, anche in relazione alle nuove tecniche di automazione, avendo riguardo sia alle nuove esigenze dell'utenza sia alla necessità di incrementare il risparmio affluente alle casse postali e la diffusione dei conti correnti postali;

f) per il settore delle telecomunicazioni:

1) conferma dell'appartenenza in esclusiva allo Stato delle reti intese come insieme dei mezzi di concentrazione, commutazione e trasmissione, delle infrastrutture relative, nonché dei servizi di trasporto e dei teleservizi, salvo quanto indicato al seguente numero 2);

2) liberalizzazione per quanto attiene: la commercializzazione dei terminali di rete, esclusa la terminazione di rete; la produzione, gestione e commercializzazione dei servizi a valore aggiunto;

3) disciplina unitaria dei vari servizi in relazione all'evoluzione tecnolo-

gica, all'introduzione dei nuovi sistemi di telecomunicazioni ed all'avvento delle comunicazioni via satellite;

4) disciplina organica delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato, anche in relazione allo sviluppo dell'informatica, con utilizzazione dei mezzi trasmissivi della rete pubblica e rimanendo in ogni caso preclusa ai titolari delle reti private l'effettuazione di traffico per conto terzi;

5) passaggio al regime di autorizzazione per l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza.

2. Per formulare proposte per l'aggiornamento delle norme di cui al comma 1 può essere costituita un'apposita commissione, della quale fanno parte anche estranei all'amministrazione, esperti nei settori in questione.

3. La composizione della commissione e la misura dei compensi spettanti ai suoi componenti sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO II

ENTE POSTA E BANCOPOSTA

ART. 6.

(Istituzione dell'Ente).

1. È istituito l'Ente posta e bancoposta (EPB).

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo Statuto di cui all'articolo 9.

ART. 7.

(Attribuzioni dell'Ente).

1. L'ente posta e bancoposta esercita tutte le attribuzioni spettanti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle te-

lecomunicazioni in materia di posta e di bancoposta, escluse quelle indicate nel precedente capo I.

2. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai servizi postali e di bancoposta riguardanti l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la facoltà di dare in concessione taluni dei servizi sopra indicati.

4. In particolare l'Ente provvede:

a) alla gestione di tutti i servizi postali, ivi compreso quello di posta elettronica, e di bancoposta, nonché dei servizi integrativi, sostitutivi ed accessori e di altri eventualmente attribuiti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) all'esercizio degli impianti, al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti e degli edifici necessari per l'espletamento dei servizi di istituto;

c) alla vigilanza, ai controlli tecnici e ad ogni altra attribuzione, non riservata al Ministro, per i servizi dati in concessione.

5. Per lo svolgimento del servizio di posta elettronica e per i collegamenti occorrenti per i servizi di bancoposta, l'Ente posta e bancoposta si avvale dei mezzi trasmissivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

6. I rapporti amministrativi, finanziari e contabili tra l'Ente ed i concessionari sono regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 8.

(Ristrutturazione del bancoposta).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la ristrutturazione dei compiti del bancoposta, della sua orga-

nizzazione e dei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, in modo da assicurare una piena efficacia alla sua specifica funzione nel settore del risparmio e del credito, garantendone l'ampliamento delle sue attività ed una valida concorrenzialità, pur nel rispetto delle normative comunitarie in materia, con gli istituti bancari.

ART. 9.

(Statuto).

1. Lo Statuto dell'Ente è deliberato, entro sei mesi dalla sua entrata in funzione, dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

3. Lo Statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali, per il soddisfacimento delle esigenze locali;

b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di una ampia autonomia gestionale ed operativa. A tal fine gli organi territoriali dovranno essere dotati di programmi di attività ed obiettivi propri anche economico-finanziari, secondo un modello di gestione capace di garantire la massima responsabilizzazione delle strutture e il controllo dei risultati;

c) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale, pertanto deve essere funzionale agli obiettivi da raggiungere.

ART. 10.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'ente:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore generale;
 - d) il collegio dei revisori.

ART. 11.

(Il presidente).

1. Il presidente dell'ente posta e bancoposta:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, con facoltà di conferire le necessarie procure;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, previa formulazione di appositi ordini del giorno;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il programma poliennale di attività di cui all'articolo 22, le linee di politica tariffaria di cui al successivo articolo 23, nonché la relazione di attività e sullo stato di avanzamento del programma.

ART. 12.

(Il consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) da due rappresentanti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da cinque consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica in relazione ai compiti istituzionali dell'ente e di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

4. Nella prima seduta della sua attività il consiglio nomina un vice presidente.

5. In prima applicazione, il consiglio di amministrazione e il presidente vengono nominati, con le modalità di cui al comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente, ed in particolare:

a) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del programma organico nazionale di settore, ed in base ad esse delibera il programma poliennale di attività e le eventuali revisioni annuali;

b) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio, nonché le successive variazioni, e ne dà comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

c) delibera, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico accompagnandolo con una relazione sull'attività e sullo stato di avanzamento del programma;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altro organo od ufficio;

e) delibera l'emissione di obbligazioni o l'assunzione di mutui o di prestiti;

f) delibera i criteri generali di organizzazione e la struttura organizzativa dell'ente, su proposta del direttore generale e nel rispetto dei principi della presente legge e dello Statuto;

g) delibera sugli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale;

h) delibera il regolamento per la nomina e la promozione del personale direttivo, tenuto conto dei criteri della pubblicizzazione dei posti disponibili e dell'esame per titoli delle candidature avanzate, ed esercita il controllo e la ratifica dei relativi atti;

i) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale e dei direttori centrali;

l) delibera la partecipazione a società e enti che svolgono attività strettamente connesse ai compiti dell'ente;

m) delibera i regolamenti interni dell'ente;

n) formula proposte sulla politica tariffaria;

o) approva il capitolo generale che disciplina le forniture e gli appalti;

p) ratifica nella seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

q) delibera sugli altri argomenti che lo Statuto e la presente legge attribuiscono alla sua competenza.

ART. 14.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'ente il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento. Entro, e non oltre, tre mesi da detta nomina deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

ART. 15.

(Il direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nelle attività di competenza dell'ente.

2. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

4. Il direttore generale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione, sovrintende alla gestione ed alla responsabilità esecutiva di tutte le attività dell'ente, di cui risponde nei confronti del consiglio di amministrazione; adotta, in caso di urgenza, i provvedi-

menti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

5. Spettano al direttore generale le assunzioni del personale, nell'ambito e nel rispetto delle modalità fissate dal consiglio di amministrazione.

6. Il direttore generale provvede altresì alla nomina ed alla promozione del personale direttivo di ogni ordine e qualifica, salvo quanto disposto dalla lettera i) dell'articolo 13.

7. Gli atti di nomina e promozione sono sottoposti al controllo di legittimità e alla ratifica del consiglio di amministrazione.

8. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone la emanazione di provvedimenti che ritiene necessari.

ART. 16.

(Cause di incompatibilità).

1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco, o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture.

2. Non possono inoltre appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato. In assenza di dimissioni volontarie, l'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

ART. 17.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti.

2. Sono membri effettivi:

a) un funzionario della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

c) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) due revisori ufficiali, scelti tra persone esperte nelle materie finanziaria e commerciale, e comunque iscritte nell'albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

3. Il Presidente e gli altri componenti effettivi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Con la stessa procedura vengono nominati quattro membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie indicate per i revisori effettivi.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti si applica quanto previsto dall'articolo 2399 del codice civile e le disposizioni in tema di incompatibilità, decadenza ed emolumenti previste dagli articoli 16 e 18 della presente legge.

6. Il presidente del collegio partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 18.

(Emolumenti).

1. Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale ed i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato o all'ente vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al comma 1 ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nella misura in godimento alla data di nomina dell'incarico.

ART. 19.

(*Controlli*).

1. È attribuito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il controllo sui risultati delle attività gestionali dell'ente.

2. La Corte dei conti esercita il controllo previsto per gli enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

ART. 20.

(*Patrimonio e fondo di dotazione*).

1. L'Ente posta e bancoposta provvede all'assolvimento dei compiti istituzionali con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dalle tariffe, dal mercato finanziario e dal fondo di dotazione.

2. Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito dal complesso dei beni immobili apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente utilizzati ed impiegati per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 7, ad eccezione di quelli da trasferire ai sensi della presente legge. Esso è assoggettato al regime previsto dal codice civile per gli enti pubblici.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 1.

4. Il trasferimento dei beni avrà la stessa decorrenza giuridica prevista per il trasferimento del personale.

ART. 21.

(Regolamento contabile).

1. Entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione il regolamento amministrativo-contabile dell'ente. Il regolamento è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 22.

(Programmi, bilanci e finanziamenti).

1. L'ente predispone, nel rispetto delle direttive del CIPE e nel quadro degli indirizzi del programma organico poliennale del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per lo sviluppo, l'adeguamento ed il potenziamento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, il programma poliennale di attività, con previsione analitica dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura, per l'intero periodo e per ciascun servizio. Il programma viene presentato al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per l'approvazione e la trasmissione al CIPE ed al Parlamento.

2. L'ente formula il bilancio annuale secondo le disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile,

evidenziando in particolare i fondi di ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.

3. Il bilancio deve evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie attinenti alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente.

4. Nell'attivo del bilancio affluiscono il gettito tariffario e le altre entrate eventuali.

5. Le anticipazioni concesse a pareggio dei bilanci, dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto l'anno anteriore all'entrata in funzione dell'Ente posta e banco-posta si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

ART. 23.

(Tariffe).

1. Nel quadro dei fabbisogni finanziari del programma poliennale e della relativa copertura, il consiglio di amministrazione dell'ente propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche le linee di politica tariffaria per l'intero periodo, nel rispetto del principio di garantire almeno la copertura dei costi effettivi di esercizio per ciascuna categoria dei servizi.

2. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante contributi di pari importo in favore dell'ente a carico del bilancio dello Stato.

3. I contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti, sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

ART. 24.

(Risanamento economico e finanziario).

1. Entro sei mesi dalla sua entrata in funzione, il consiglio di amministrazione dell'ente, nel rispetto di principi di poli-

tica tariffaria, di cui all'articolo precedente, presenta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un piano di risanamento del conto economico e di riequilibrio del conto finanziario, con indicazione delle azioni da intraprendere e dei tempi di realizzazione. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Parlamento, trasmette il piano al CIPE per l'approvazione.

ART. 25.

(Organizzazione dell'ente).

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ognuno per la parte di propria competenza, assumono le deliberazioni relative al programma ed ai fabbisogni finanziari, alla ristrutturazione ed all'organizzazione dell'ente, ivi comprese quelle conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie, nonché al piano di risanamento economico e finanziario, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I programmi di organizzazione e ristrutturazione relativi all'organizzazione territoriale sono assunti, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 26.

(Delegificazione e regolamenti tecnici).

1. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed applicabili alla organizzazione, all'esercizio postale e di bancoposta, alla materia contabile e finanziaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sempreché siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge o da norme non derogabili del codice civile, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3.

2. Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'ente, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione adotta nelle materie di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.

3. I regolamenti di cui al comma 2 non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente.

ART. 27.

(Rapporti con il personale).

1. I rapporti tra l'ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti individuali che da essi si discostino sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nel bilancio dell'ente.

3. Il primo contratto collettivo nazionale sarà stipulato entro un anno dalla costituzione dell'ente.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti giuridici ed economici acquisiti dai lavoratori, nella loro qualità di dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro di impiego privato, di cui al comma 3, e fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto

alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferendone a carico dell'Ente posta e bancoposta l'onere finanziario gravante sullo Stato.

ART. 28.

(Trasferimento all'ente del personale).

1. Entro sei mesi dalla sua costituzione, è trasferito all'ente tutto il personale applicato ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. Dalla stessa data l'ente subentra in tutti i diritti attivi e passivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che cessa ogni sua funzione.

CAPO III

ENTE NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

ART. 29.

(Istituzione dell'Ente).

1. È istituito l'Ente nazionale delle comunicazioni (E.N.C.).

2. Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo delle telecomunicazioni.

ART. 30.

(Attribuzioni dell'Ente).

1. All'Ente nazionale delle comunicazioni è trasferita la competenza su tutti i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ed i relativi impianti e mezzi trasmissivi di pertinenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle concessionarie del gruppo IRI.

2. All'Ente sono inoltre trasferite tutte le partecipazioni azionarie, possedute dall'IRI o da sue controllate, in società che svolgono prevalentemente attività inerenti servizi di telecomunicazioni.

3. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici relativi alle attività trasferite.

ART. 31.

(Strumenti operativi dell'Ente).

1. L'Ente esercita i compiti indicati nel comma 1 dell'articolo 30 a mezzo di società per azioni a capitale misto, di cui detiene il pacchetto di maggioranza e con la partecipazione di capitale privato non superiore al 49 per cento.

2. Le società operano sulla base di una concessione ad uso pubblico rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa.

3. La concessione comporta di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

4. L'Ente, per assolvere i compiti che travalicano le competenze indicate nel comma 1 dell'articolo 30, può promuovere o partecipare a società per azioni.

5. Entro sei mesi dalla sua costituzione l'Ente procede ad un primo riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate in base a criteri di omogeneità delle competenze e di trasparenza tra gestione dei servizi in monopolio e servizi in concorrenza.

ART. 32.

(Finanziamento dell'Ente).

1. All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili ed immobili dell'amministrazione dello Stato e la partecipazione dello Stato al capitale delle società del gruppo IRI, relative ai servizi ed agli impianti di telecomunicazioni ad esso trasferiti.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari ad attuare quanto previsto dal comma 1.

3. A tal fine, in particolare:

a) nell'atto del trasferimento dei beni sarà determinato un valore complessivo provvisorio sulla base dei criteri stabiliti con decreto dei Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

b) con decreto dei Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Ente nazionale delle comunicazioni, sarà costituita una commissione composta da cinque membri: uno in rappresentanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, uno in rappresentanza del Ministro delle partecipazioni statali, due in rappresentanza dell'Ente nazionale delle comunicazioni ed uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio stesso.

4. La Commissione di cui alla lettera b) del comma 3, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvede ad individuare i beni mobili e le relative pertinenze, utilizzati per i servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, da trasferire alle società concessionarie, determinandone il valore reale al momento della cessione.

ART. 33.

(Fondo di dotazione).

1. L'Ente nazionale delle comunicazioni ha un fondo di dotazione costituito dal valore dei beni e delle partecipazioni dello Stato trasferiti ad esso ai sensi dell'articolo precedente e da un conferi-

mento dello Stato di 2000 miliardi, da versare in parti eguali nei primi due esercizi di attività dell'Ente.

ART. 34.

(Emissione di obbligazioni).

1. L'ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. Alle obbligazioni emesse dall'E.N.C. viene esteso quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni.

ART. 35.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

ART. 36.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) sei esperti.

2. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

4. Nelle deliberazioni del consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente.

5. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministrazione, il presidente, il vice presidente ed il collegio dei sindaci sono nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 37.

(Giunta esecutiva).

1. Fanno parte della giunta esecutiva:

a) il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione;

b) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 38.

(Collegio sindacale).

1. Fanno parte del collegio sindacale:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;

c) tre professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

2. Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti tra le categorie di cui al comma 1.

3. I sindaci sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. I sindaci esercitano le funzioni previste dal codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 39.

(Controllo della Corte dei conti).

1. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio dei controlli spettanti alla Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

ART. 40.

(Il consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

a) esamina il programma pluriennale, il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

b) controlla i risultati sulle attività gestionali delle società controllate;

c) approva il riparto degli utili;

d) formula le proposte di modifica allo Statuto;

e) delibera sulla emissione delle obbligazioni;

f) nomina, quando occorre, commissioni o comitati tecnici consultivi, scegliendo i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

g) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente e dalla giunta esecutiva.

2. Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria, spettano alla giunta esecutiva.

ART. 41.

*(Emolumenti ai componenti
gli organi collegiali).*

1. Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente ed al vice presidente dell'Ente, ai componenti la giunta esecutiva, al presidente ed ai componenti il collegio sindacale, nonché i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del consiglio di amministrazione.

ART. 42.

(Il presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la giunta riterrà di definirgli.

2. Il vice presidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 43.

*(Scioglimento del consiglio
di amministrazione).*

1. In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

2. In tal caso i poteri del presidente, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento.

3. Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

ART. 44.

(Statuto dell'Ente).

1. Lo statuto dell'Ente è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle partecipazioni statali. Analoga procedura si segue per le eventuali successive modifiche allo statuto.

ART. 45.

(Rapporti tra Ente e personale dipendente).

1. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

ART. 46.

(Bilancio).

1. Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

2. Il bilancio è chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso al Ministro delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

ART. 47.

(Ripartizione utili).

1. Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

a) il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;

b) il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche attinenti il campo di attività dell'Ente e per la preparazione di giovani e tecnici alle carriere relative al settore stesso;

c) il 65 per cento allo Stato.

2. Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 33 della presente legge.

ART. 48.

(Concessione dei servizi di telecomunicazione gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Entro sei mesi dalla definizione del nuovo assetto delle società controllate dall'Ente e delle relative competenze, di cui all'articolo 30, si provvede secondo la normativa in atto, alla revisione delle vigenti convenzioni di concessione dei servizi ed impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, per adeguarle al nuovo assetto.

2. Con le stesse nuove convenzioni, la gestione dei servizi di telecomunicazione e la installazione ed esercizio dei relativi impianti di competenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono affidati in concessione secondo le competenze stabilite dal nuovo assetto delle società.

3. Con gli stessi criteri sono trasferiti alle società concessionarie il complesso dei beni mobili ed immobili destinati alle attività di telecomunicazione esercitate direttamente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio della menzionata attività, con le modalità di cui all'articolo 49; i rapporti trasferiti sono regolati unicamente dalla normativa civilistica.

ART. 49.

(Cessione degli impianti e degli immobili).

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con l'Ente nazionale delle comunicazioni, provvede, entro sei mesi dalla data di efficacia delle concessioni indicate all'articolo 48, alla individuazione di tutti i beni mobili ed immobili e delle relative pertinenze destinate alle attività di telecomunicazione esercitate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché tutti i rapporti giuridici ed economici in corso connessi ai beni ed alle attività medesime, previa redazione di appositi verbali.

2. A far tempo dalla stessa data i beni e le relative pertinenze sono trasferiti alle relative società concessionarie che subentrano altresì con la stessa decorrenza nella titolarità dei rapporti indicati al comma 1.

3. Dalla stessa data cessano le competenze e le responsabilità degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni attualmente preposti alla gestione dei servizi trasferiti.

ART. 50.

(Disposizioni relative al personale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di leggi ordinarie per disciplinare la posizione del personale dirigenziale, direttivo e di esercizio, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le aziende sorvegliate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) determinazione, d'intesa con l'Ente nazionale delle comunicazioni e

previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei contingenti numerici, distinti per qualifiche e categorie, del personale dipendente dall'ASST e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da assegnare, nei limiti necessari per assicurare la regolarità e la sicurezza dei servizi, alle società concessionarie di cui all'articolo 48;

b) determinazione, d'intesa con l'Ente nazionale delle comunicazioni e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei criteri per l'assegnazione nominativa del personale alle predette società concessionarie, in base a quanto previsto dalla lettera a) e tenendo conto delle professionalità;

c) determinazione, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dello sbocco occupazionale verso l'Ente posta e bancoposta o verso i comparti della pubblica amministrazione e relative sedi, secondo le norme sulla mobilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e relativi accordi di comparto, per il personale dipendente dell'ASST e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che avrà optato per questa soluzione o che non avrà trovato collocazione presso le società concessionarie dell'Ente delle comunicazioni di cui all'articolo 38, definendo i criteri di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste negli ordinamenti dell'Ente posta e bancoposta o dalle amministrazioni cui il personale viene destinato, facendo salvo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di provenienza;

d) disciplina, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il personale transitato al rapporto di diritto privato, della facoltà di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell'arti-

colo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ovvero il versamento del relativo importo alle società concessionarie che provvederanno a liquidare l'indennità di anzianità secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

e) disciplina, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, del trattamento di quiescenza del personale di cui al comma 1; in particolare, per il personale per il quale si instaura rapporto di lavoro privato, dovrà essere prevista l'iscrizione al fondo per le pensioni agli addetti ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, e le modalità per il trasferimento al fondo delle posizioni assicurative e delle somme necessarie per la copertura assicurativa.

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere, entro quattro mesi dall'emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, il collocamento anticipato a riposo, con l'attribuzione di 7 anni di anzianità convenzionale, da aggiungere a quella effettivamente maturata, utili ai fini del trattamento di quiescenza. Per lo stesso personale il calcolo per la determinazione del trattamento di quiescenza avverrà sull'intero importo dell'indennità integrativa speciale.